





## TRIBUNALE CHIETI

Proc. 177/15 R.G. Es.

Cron.

## II GIUDICE DELL' ESECUZIONE

Visti gli atti del procedimento esecutivo;

sciolta la riserva di cui all'udienza del 11.12.2015;

rilevato che debba confermarsi il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva di rilascio dell'immobile, già disposta con decreto emesso inaudita altera parte del 7.10.2015, in quanto persistono i gravi motivi di cui all'art. 624 c.p.c., collegati alla concreta esecuzione del provvedimento di rilascio in relazione ai procedimenti instaurati dalla società esecutata, anche di natura penale, e considerata la circostanza che la perdita del bene comporterebbe la chiusura dell'attività economica e il licenziamento dei dipendenti;

rilevato inoltre che potrebbe pur sempre intervenire il provvedimento di sospensione richiesto ai sensi dell'art. 20 L.44/99, con il rischio concreto che lo stesso risulti inutiliter dato se il bene immobile fosse sottratto alla disponibilità della società eventualmente ritenuta meritevole del beneficio de quo, in presenza dei presupposti;

PQM.

Conferma la sospensione della procedura esecutiva di rilascio immobile;

assegna alle parti termine di gg.90 per l'introduzione del giudizio di merito, con termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà

Si comunichi.

CHIETI, 15.12.2015

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Dr.Fabio PAPA

